



# NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

[www.csencorsi.it](http://www.csencorsi.it)

## **Oggetto: NORMATIVA OPERATORI DEL BENESSERE, OLISTICI E DI SERVIZI ALLA PERSONA (MENTAL COACH)**

Gli operatori specializzati in Tecniche Olistiche e \o del Benessere Psicofisico o in Discipline Bio-naturali o in servizi utili all'accrescimento della persona non sono operatori sanitari né parasanitari e non rientrano in nessuna categoria professionale protetta.

Le loro figure professionali sono considerate legittime ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d'azione riservati alle professioni protette, e sono regolamentate dalla legge 4\2013

Per l'applicazione delle Tecniche Bioenergetiche, di Miglioramento della Performance e per il Benessere e per servizi di accrescimento delle capacità della persona in Italia non è presente una legge specifica di riferimento, tranne la già citata legge generale 4\2013 che riguarda TUTTE le Professioni non regolamentate.

La legge in questo caso è l'unica fonte dalla quale è possibile estrapolare i concetti, come si evince dallo scritto del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro): "è assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purché non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è necessario un "riconoscimento" ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative".

Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale, un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione (Diploma) rilasciato almeno da un Ente Nazionale riconosciuto e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche e funzioni orientate al cliente; queste caratteristiche riguardano sia il professionista che gli eventuali soggetti di rappresentanza (concetti ribaditi dalla legge 4\2013).



## NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

www.csencorsi.it

### **Oggetto: NORMATIVA OPERATORI DEL BENESSERE, OLISTICI E DI SERVIZI ALLA PERSONA (MENTAL COACH)**

È solo quando l'Operatore sconfinava in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni protette che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato).

Ovviamente se si vuole esercitare la professione è necessaria regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l'I.N.P.S. e sottoscrivere un'assicurazione a tutela della professione.

CODICE DI ATTIVITÀ ATECO: 96.09.09 altre attività di servizi per la persona.

L'operatore olistico o del benessere o dei servizi è un lavoratore autonomo, non necessita d'iscrizione C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura).

Non necessita altresì di licenze né di iscrizione ad alcuna associazione professionale (art.6, comma 1 e art. 7 comma 2 legge 4\2013)

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disciplina delle Professioni Non Regolamentate - è obbligatorio per il lavoratore autonomo in tutti i rapporti con la clientela, fiscali e non, fare esplicito riferimento alla legge suindicata.

**CSEN, Dipartimento Giuridico-Fiscale**

13/06/2022

DATA

*Dipartimento Giuridico-Fiscale Csen*

FIRMA

**Centro Nazionale di Formazione - Pescara | CF: 91054360689**

Uffici Amministrativi: Via Regina Elena, 129, 65122 - Pescara